



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO
E DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 186 del 02/10/2023

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI CONCORSO E DI SELEZIONE DEL PERSONALE, IN RECEPIMENTO AL DL N. 44/2023 CONV. CON L. N. 74/2023 E AL DPR N. 82/2023 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

IL PRESIDENTE

Premesso che, con decreto del Presidente n. 201/2022, è stata approvata l'ultima modifica al Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, allegato al Regolamento di disciplina degli uffici e dei servizi (d'ora innanzi "Regolamento");

Richiamato integralmente il decreto del Presidente n. 55/2021, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 38 del Regolamento, inerente i compensi delle commissioni esaminatrici di concorso, in recepimento al DPCM 24 aprile 2020;

Preso atto che l'art. 1- ter del DL n. 44/2023, convertito con modificazioni con Legge. n. 74/2023, ha modificato l'art. 3 - commi 13 e 14 - della Legge n. 56/2019, integrando il testo con la previsione espressa della possibilità anche per le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, di recepire la

disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, compresa l'attività dei dirigenti (vedi modifiche in carattere grassetto corsivo):

*“13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995](#). **Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma.***

*14. Fermo restando il limite di cui all'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), la disciplina di cui all'[articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego **presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001** e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;*

Richiamato l'art. 24 del D.lgs. 165/2001 s.m.i, che testualmente recita:

“3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. “;

Visto il DPR n. 487/1994, così come modificato recentemente dal DPR 82/2023, ed in particolare l'art. 18 che interviene specificatamente sui compensi per le commissioni di concorso, ai sensi del quale:

“1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse

disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali”;

Dato atto che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – considerate anche le diverse pronunce contrastanti delle sezioni regionali di controllo (quali, ad esempio, la deliberazione n. 34/2022 della Corte dei Conti Piemonte; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 152/2020; Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia, n. 440/2019 - con propria deliberazione n. 9 del 27 giugno 2022) – a seguito del deferimento della questione da parte della Sezione di controllo per il Veneto (“se - ai sensi dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione”), aveva dichiarato il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. 77558/2021 reso al Comune di Lucca, ancor prima delle citate modifiche normative apportate al DL n. 44/2023 e al DPR n. 487/1994 e della citata deliberazione delle Sezioni Autonomie, si era già espresso in ordine alla possibilità di retribuire anche i membri interni delle commissioni di concorso, precisando che:

- anche i membri interni delle commissioni di concorso hanno diritto a percepire un compenso, in deroga al principio dell’onnicomprendività del trattamento economico, ritenendo peraltro che la formulazione dell’art. 3 comma 14 della L. 56/2019, in riferimento all’art. 24 comma 3 del Dlgs. 165/2001, trovi applicazione al personale dirigenziale in generale e quindi anche di quello appartenente all’amministrazione che bandisce il concorso;
- la previsione dell’art. 3 comma 13 della L. 56/2019 secondo cui gli incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”, non incide sulla disciplina della retribuitività della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l’attività di componente di commissione in orario d’ufficio;

- per ragioni di parità di trattamento, la corresponsione dei compensi deve riguardare tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso e deve riguardare sia il personale di qualifica dirigenziale che non;

Preso atto che le recenti modifiche normative introdotte dal DL n. 44/2023 alla Legge n. 56/2019 e il nuovo art. 18 del DPR n. 487/2023 (introdotto in sostituzione del precedente dal DPR n. 82/2023), prevedendo espressamente, ex-lege, la possibilità di retribuire anche i componenti interni delle commissioni di concorso, confermano l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, chiarendo definitivamente la questione della legittimità dell'erogazione di compensi ai commissari interni delle commissioni di concorso;

Viste le disposizioni di legge che disciplinano composizione e competenze delle commissioni di concorso, ed in particolare l'art. 9 del DPR n. 487/1994 e gli articoli 35 e 35 quater del D.LDS. n. 165/2001;

Considerato inoltre che i componenti delle commissioni esaminatrici possono svolgere i lavori in modalità telematica a distanza, come ribadito dall'art. 9 comma 12 del DPR 487/94 s.m.i., rendendo quindi meno oneroso l'impegno in termini di tempo per i commissari;

Dato atto che la partecipazione alle commissioni di concorso espone i membri e i segretari delle stesse ad una importante responsabilità aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario, derivante dal delicato compito di operare una comparazione tra i candidati finalizzata all'individuazione del miglior soggetto rispetto al ruolo da ricoprire, con la finalità ultima di perseguire l'interesse pubblico ad attrarre le migliori risorse presenti sul mercato;

Ritenuto, pertanto, di prevedere compensi anche per i componenti interni delle commissioni, operando contestualmente una generale riduzione dei compensi già previsti per i commissari esterni a fronte della possibilità di svolgere, sussistendone le condizioni, anche sedute da remoto;

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, a seguito del quale, con determinazione n. 359/2023, è stato approvato il nuovo catalogo dei profili professionali della Provincia di Parma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso CCNL e del relativo allegato "A- DECLARATORIE";

Richiamata la risposta dell'Aran Prot. n. 1831 del 8 febbraio 2022 inoltrata al Comune di Settala, che chiedeva se fosse possibile retribuire i componenti interni delle commissioni concorsuali, ed – in particolare – la parte in cui, pur osservando che esula dalle competenze dell'Agenzia fornire interpretazione a disposizioni di legge, precisa che, dalla lettura dell'art. 67, comma 3, lett. c) e dell'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL, si evince chiaramente che gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da “specifiche disposizioni di legge” e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle medesime leggi;

Dato atto che i compensi di che trattasi rientrano nella fattispecie delle “specifiche disposizioni di legge”, essendo stati previsti da disposizione di legge (art. 3 - commi 13 e 14 - della Legge n. 56/2019 e art. 18 del DPR n. 487/2023, come novellato dal DPR n. 82/2023);

Considerato che il ricorso a professionisti interni alla pubblica amministrazione, in qualità di membro o membro aggiunto – dipendenti della Provincia o di altre amministrazioni e svolgenti l'incarico in orario di lavoro – consente di disporre di professionalità che detengono una buona conoscenza del contesto e, allo stesso tempo, permette – in un'ottica di razionalizzazione - di contenere i costi per i compensi dei commissari rispetto al ricorso a professionisti operanti sul mercato privato;

Dato atto che:

- i compensi spettanti ai dipendenti di questa amministrazione (operanti, in tal caso, sempre in orario di lavoro) transiteranno, prima della liquidazione, nel Fondo delle risorse decentrate dell'anno di competenza;
- i compensi spettanti a dipendenti pubblici di altre amministrazioni (se operanti in orario di lavoro) verranno erogati all'amministrazione di appartenenza, che dovrà procedere al loro inserimento nel proprio Fondo delle risorse decentrate prima della liquidazione agli interessati;

Dato inoltre atto che, qualora non siano disponibili all'interno dell'Ente le professionalità necessarie per alcune fasi della selezione, l'Ente si potrà anche avvalere di professionisti esterni nel ruolo di membri esperti e/o membri aggiunti delle commissioni i cui compensi saranno determinati secondo le condizioni di mercato e/o delle tariffe professionali nel caso di professionisti iscritti ad appositi albi;

Ritenuto opportuno estendere la disciplina dei compensi approvata con il presente provvedimento anche ai componenti interni delle commissioni esaminatrici delle procedure di selezioni uniche di cui all'art. 3-bis del DL n. 80/2021 e dei conseguenti interPELLI, considerato l'oneroso impegno che comportano, del tutto assimilabile alle procedure concorsuali;

Valutato, inoltre:

- di ridurre tutti i compensi previsti del 10%, in caso di affidamento ad una ditta esterna dell'attività di predisposizione dei quesiti per le prove selettive, sulla base dei criteri predefiniti dalla commissione e, in questo caso, di non prevedere il compenso integrativo per i commissari e per il segretario;

- di prevedere che i compensi base e integrativo per prova, come pure i limiti massimi per commissario, siano aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, secondo i principi previsti dal DPCM 24 aprile 2020;

Ritenuto, altresì, di applicare la disciplina anche alle commissioni esaminatrici delle procedure selettive di mobilità, riducendo i compensi base come da importi fissati nell'allegato al presente atto (senza compenso integrativo) e prevedendo la maggiorazione del 10% per i presidenti e la riduzione del 10% per i segretari di commissione;

Esaminato l'allegato al presente atto, che riassume i nuovi compensi per i commissari delle commissioni giudicatrici per le selezioni indette dalla Provincia di Parma, sia dipendenti interni che dipendenti di altre pubbliche amministrazioni operanti in orario di lavoro e ritenuto meritevole di approvazione, in sostituzione dell'attuale allegato l'allegato A) al Regolamento attualmente in vigore;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000 s.m.i;
- il Dlgs. 165/2001.m.i.;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL dal Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

1) DI APPROVARE l'allegato "A" contenente le tabelle dei compensi dei membri delle commissioni esaminatrici delle selezioni indette dalla Provincia di Parma, che siano pubblici dipendenti e che svolgano l'incarico in orario di lavoro (in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale);

2) DI DARE ATTO CHE, qualora non siano disponibili all'interno dell'ente le professionalità necessarie per alcune fasi della selezione, l'Ente si potrà anche avvalere di professionisti esterni nel ruolo di membri esperti e/o membri aggiunti delle commissioni i cui compensi saranno determinati secondo le condizioni di mercato e/o delle tariffe professionali nel caso di professionisti iscritti ad appositi albi;

3) DI DARE INOLTRE ATTO che:

- l'allegato A al presente atto sostituisce integralmente l'allegato A) al Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, attualmente in vigore;
- i compensi spettanti ai dipendenti di questa amministrazione (operanti, in tal caso, sempre in orario di lavoro) transiteranno, prima della liquidazione, nel Fondo delle risorse decentrate dell'anno di competenza;
- i compensi spettanti a dipendenti pubblici di altre amministrazioni (se operanti in orario di lavoro) verranno erogati all'amministrazione di appartenenza, che dovrà procedere al loro inserimento nel proprio Fondo delle risorse decentrate prima della liquidazione agli interessati;

4) DI PRENDERE ATTO che:

- i compensi di che trattasi rientrano nella fattispecie delle "specifiche disposizioni di legge", essendo stati previsti da disposizione di legge (art. 3 - commi 13 e 14 - della Legge n. 56/2019 e art. 18 del DPR n. 487/2023, come novellato dal DPR n. 827/2023) e, pertanto, sono a valere sul Fondo risorse decentrate variabili;
- tali compensi devono transitare dal Fondo delle risorse decentrate variabili dell'amministrazione di appartenenza;

5) DI TRASMETTERE, per conoscenza, il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, oltre che ai Dirigenti e all'Ufficio Personale;

- 6) DI PUBBLICARE il testo del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, come modificato ed integrato con il presente atto, in “Amministrazione Trasparente”, nell’apposita sezione dedicata ai Regolamenti;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione e che la modifica regolamentare entrerà in vigore dopo l’undicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio e si applicherà a tutte le procedure selettive in corso alla sua entrata in vigore.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO E
DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3443 /2023** ad oggetto:

" DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI CONCORSO E DI SELEZIONE DEL PERSONALE, IN RECEPIMENTO AL DL N. 44/2023 CONV. CON L. N. 74/2023 E AL DPR N. 82/2023 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 29/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3443 / 2023** ad oggetto:

" DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI CONCORSO E DI SELEZIONE DEL PERSONALE, IN RECEPIMENTO AL DL N. 44/2023 CONV. CON L. N. 74/2023 E AL DPR N. 82/2023 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 29/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale